

CAMERA DEI DEPUTATI N. 582

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BOZZI**

Presentata il 3 ottobre 1983

Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta intende porre rimedio ai lamentati eccessi di detenzione preventiva, in attesa dell'auspicata riforma del codice di procedura penale, con alcuni meccanismi non eccessivamente complessi, ma che agiscano in diverse fasi del procedimento.

La sola diminuzione più o meno drastica dei termini di carcerazione preventiva non appare infatti rimedio sufficiente alla lentezza dei procedimenti penali; ed è anche troppo facile prevedere che eventuali scarcerazioni di imputati di gravi reati, magari già condannati in primo e in secondo grado, muterebbero rapidamente lo orientamento dell'opinione pubblica attualmente favorevole ad un più accentuato rispetto dei diritti dell'imputato.

È parso quindi opportuno agire in diverse direzioni: adottando norme che consentano un'accelerazione dei procedimenti in fase dibattimentale; riducendo le ipotesi di cattura obbligatoria e facoltativa;

introducendo, nei casi di mandato di cattura obbligatorio, un termine breve di carcerazione preventiva (sei mesi), prorogabile solo per documentate esigenze istruttorie e con la garanzia di un riesame collegiale avanti al Tribunale della libertà con l'intervento della difesa.

In ordine al primo obiettivo, si propone una modifica delle norme sulla competenza dei giudici, escludendo a tal fine il computo delle circostanze aggravanti. Tale modifica ha effetto soprattutto per quanto riguarda la competenza pretorile, che verrebbe estesa ad alcune ipotesi di reato assai comuni ed oggi riservate al tribunale (prima fra tutte il furto aggravato). Senza incidere sulla complessiva ristrutturazione dell'istituto del giudice monocratico, da tempo all'esame del Parlamento, questo spostamento di competenze risponde all'esigenza di accelerare i procedimenti penali, liberando al tempo stesso da un certo carico di lavoro (valutabi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le nel 15-20 per cento) i tribunali a cui questa stessa proposta affida ulteriori importanti funzioni di « giudice della libertà ».

Inoltre, si prevede di affidare al Consiglio superiore della magistratura (già competente per l'assegnazione dei magistrati) la determinazione annuale del numero delle Corti d'assise per ciascuna sede per consentire un più celere adeguamento di tali organi ai carichi pendenti ed alla disponibilità di magistrati.

Oggi, com'è noto, l'istituzione di nuove Corti d'assise è possibile solo con apposita legge il che ha comportato, specie nelle maggiori città, ritardi (anche di anni) nella celebrazione di grandi processi, dando un forte contributo all'intollerabile dilatarsi della detenzione preventiva.

Resta, invece, ferma la necessità dello strumento legislativo per la determinazione delle sedi, delle circoscrizioni e del numero di giudici popolari.

In ordine al secondo obiettivo, si prevede in primo luogo di ridurre le ipotesi di cattura obbligatoria e di cattura facoltativa utilizzando lo stesso meccanismo già visto per la competenza: escludendo cioè dal computo le circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle non suscettibili di giudizio di comparazione ai sensi dell'articolo 69 del codice penale. Inoltre, a maggior tutela dell'imputato, si stabilisce che il mandato di cattura, di arresto o di accompagnamento deve essere emesso con adeguata e specifica motivazione degli elementi di colpevolezza. Nel caso di riesame da parte del Tribunale della libertà degli atti suddetti, si dovrà tener conto, nella motivazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale medesimo, anche delle eventuali memorie presentate dalla difesa.

In ordine al terzo obiettivo, si prevede una incisiva modifica della carcerazione nella fase istruttoria. Invero, innovando profondamente rispetto alla legislazione vigente, si propone di stabilire un termine di sei mesi (pari a quello previsto per i reati a mandato di cattura facoltativo) anche per i reati a mandato di cattura obbligatorio. Per questi ultimi, in caso di eccezionali esigenze istruttorie, la

durata della carcerazione può essere aumentata con successive proroghe sino ai termini attualmente previsti. Ma ciò non avviene — al contrario del sistema attuale — solo in conseguenza dell'inattività del giudice istruttore. Il mantenimento della detenzione oltre i sei mesi richiede invece una specifica ordinanza del giudice, congruamente motivata in ordine agli elementi sino a quel momento raccolti ed alle ulteriori esigenze istruttorie.

L'ordinanza può essere impugnata davanti al Tribunale della libertà. In questo modo il mantenimento della detenzione viene sottoposto alla deliberazione di un collegio, adottata in contraddittorio. L'intervento della difesa è infatti richiesto in questa fase, a differenza di quanto avviene nel rapido e necessariamente sommario procedimento di riesame dell'originario mandato o ordine di cattura. Si delinea così un procedimento che offre il massimo delle garanzie (collegialità della decisione, contraddittorio) compatibili con il permanere della fase istruttoria. E in questa fase appare opportuno consentire al collegio, ove non concluda per la scarcerazione *sic et simpliciter* dell'imputato, di adottare anche misure alternative alla detenzione preventiva (che a quel punto è già stata subita dall'imputato per almeno sei mesi).

Nel caso in cui si proceda al proscioglimento in fase istruttoria dell'imputato detenuto o successivamente alla sua assoluzione, la proposta di legge introduce, in analogia a quanto previsto per le sentenze di assoluzione in sede di revisione, la possibilità di chiedere la riparazione per la carcerazione ingiustamente subita con un equo indennizzo in denaro.

Altra misura con cui si intende salvaguardare i diritti dell'imputato è quella che comporta l'obbligo del giudice di interrogare il detenuto entro cinque giorni dall'arresto. In caso contrario il giudice potrà incorrere in provvedimenti disciplinari.

Infine, per far sì che il Parlamento venga periodicamente informato sullo stato dell'amministrazione giudiziaria e possa,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

così, prontamente operare per correggere le eventuali disfunzioni che si palesassero, il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a riferire annualmente sul numero dei magistrati distaccati e comandati in amministrazioni pubbliche diverse da quelle della giustizia, sulla distribuzione dei magistrati fra le varie sedi giudiziarie in rapporto ai carichi di lavoro, sulla qualità e sul grado di copertura degli organici della ma-

gistratura e dei cancellieri, nonché sulla adeguatezza degli uffici giudiziari.

Questo insieme di proposte, peraltro organicamente collegate tra di loro, intende suggerire alcune soluzioni che, pur riducendo sensibilmente gli inconvenienti del nostro sistema processuale, non modificano, però, troppo, l'attuale normativa ed appaiono quindi realizzabili in termini non eccessivamente lunghi.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

« Delle circostanze non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per le aggravanti a cui non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale ».

ART. 2.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 255. — (*Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272 si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per le aggravanti a cui non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale ».

ART. 3.

L'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« Il numero delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello è stabilito ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Restano ferme le sedi, le circoscrizioni ed il numero dei giudici popolari stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465 e successive modificazioni ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, sei mesi, salvo quanto disposto dagli articoli 272-ter e seguenti ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 272-bis del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« ART. 272-ter. — (*Proroga della custodia preventiva*). — Alla scadenza del termine di sei mesi previsto per la custodia preventiva dall'articolo 272, primo comma, n. 2, se esistano eccezionali esigenze istruttorie, il giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la proroga della custodia preventiva con ordinanza corredata di adeguata motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza e alle particolari esigenze istruttorie.

Avverso tale ordinanza è ammessa richiesta di riesame da parte dell'imputato e dei suoi difensori.

La richiesta è rivolta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter, il quale ordina senza ritardo la comparizione dell'imputato all'udienza in camera di consiglio.

Il decreto del presidente deve contenere: 1) le generalità dell'imputato; 2) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione; 3) la nomina del difensore se l'imputato ne è privo; 4) la da-

ta e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

Il termine per comparire non può essere inferiore a cinque giorni né superiore a quindici, anche in periodo feriale.

Il decreto è notificato al pubblico ministero, all'imputato detenuto e ai difensori.

La scarcerazione dell'imputato è in ogni caso disposta dal tribunale qualora il procedimento sulla richiesta di riesame non si sia concluso entro un mese dalla ordinanza del giudice istruttore »;

« ART. 272-*quater*. — (*Udienza sulla proroga della detenzione*). — Se il difensore dell'imputato non è presente all'udienza, il presidente nomina un difensore d'ufficio.

L'udienza può essere rinviata soltanto per assoluta impossibilità dell'imputato a comparire per grave e legittimo impedimento non da lui procurato. È altresì possibile procedere in assenza dell'imputato se questi rinuncia espressamente a presenziare all'udienza.

Nell'udienza in camera di consiglio, il pubblico ministero e i difensori presentano le proprie richieste e conclusioni.

È facoltà delle parti produrre documenti e indicare elementi di prova »;

« ART. 272-*quinqües*. — (*Provvedimenti del tribunale*). — Il tribunale, qualora ritenga esistenti sufficienti indizi di colpevolezza e straordinari motivi che giustificano la proroga della detenzione, emette ordinanza con cui dispone la proroga per un periodo non superiore a sei mesi.

Con l'ordinanza il tribunale può in ogni caso adottare i provvedimenti di cui all'articolo 254, terzo comma, del codice di procedura penale.

Se ritiene che manchino sufficienti indizi di colpevolezza oppure straordinari motivi per prorogare la detenzione, ordina la scarcerazione dell'imputato.

Avverso le ordinanze è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

Se il tribunale ha negato la proroga della detenzione, un ulteriore mandato di cattura per gli stessi fatti non può essere emesso »;

« ART. 272-sexies. — (*Ulteriore proroga della detenzione*). — Prima della scadenza del periodo di proroga della detenzione il giudice istruttore può disporre una nuova proroga, di cui può essere chiesto il riesame con le procedure di cui agli articoli precedenti.

Non può essere disposta più di una proroga, quando si procede per reati per cui è prevista una pena non superiore nel massimo a venti anni di reclusione; non possono essere disposte più di tre proroghe per reati puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a venti anni ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 276-bis. — (*Riparazione del danno per custodia preventiva cui fa seguito proscioglimento od assoluzione*). — Nei casi di proscioglimento in istruttoria o di sentenza di assoluzione, l'imputato ha diritto ad una equa riparazione commisurata alla durata dell'eventuale carcerazione sopportata ed alle conseguenze personali e familiari derivanti da essa.

La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro, determinata dal giudice competente. Inoltre il giudice può disporre in caso di assoluzione o proscioglimento che di essi sia data pubblicazione a mezzo stampa a spese dello Stato.

La domanda di riparazione deve essere presentata entro diciotto mesi dal proscioglimento o dalla pronuncia della sentenza di assoluzione, per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della Corte d'appello,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel qual caso è trasmessa senza ritardo al giudice competente.

La domanda è notificata senza ritardo, a cura della cancelleria del giudice competente, al Ministro del tesoro il quale può esprimere parere in ordine alla misura della riparazione.

Sulla domanda il giudice delibera in camera di consiglio sentiti, se del caso, il pubblico ministero, il Ministro del tesoro od un suo delegato e le parti interessate o i loro difensori.

In caso di morte del prosciolto o assolto si applica l'articolo 572 del codice di procedura penale ».

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 532, è sostituito dal seguente:

« I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono dare adeguata e specifica motivazione degli elementi di colpevolezza che ne determinano la emissione, salvo quanto è strettamente imposto dal rispetto del segreto istruttorio ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine stabilito dalla legge e, quando un termine non è stabilito, senza ritardo. Nel caso di imputato in stato di arresto il giudice procede all'interrogatorio nel termine massimo di cinque giorni. Dell'inosservanza del termine predetto si può tenere conto a fini disciplinari ».

ART. 9.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Entro tre giorni dal ricevimento degli atti, il tribunale conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando la immediata scarcerazione dell'imputato. L'ordinanza del tribunale, emanata in camera di consiglio, deve tener conto nella motivazione delle eventuali memorie presentate dalla difesa.

Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri cinque giorni con decreto motivato se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione ».

ART. 10.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre di ogni anno successivo, il Ministro di grazia e giustizia riferisce al Parlamento sul numero di magistrati distaccati o comandati in amministrazioni pubbliche diverse da quella della giustizia, sulla distribuzione dei magistrati fra le varie sedi giudiziarie in rapporto ai carichi di lavoro, sulla congruità e sul grado di copertura degli organici della magistratura e dei cancellieri, nonché sull'adeguatezza degli edifici giudiziari.